

CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE  
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Istituzione della consulta

E' istituita in Bibbiano la Consulta Comunale per le attività sportive al fine di disporre di un organo di collegamento tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti operanti sul territorio comunale nel settore sportivo.

Art. 2 - Attribuzioni - Poteri

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale che:

- promuove e coordina le attività sportive nel Comune di Bibbiano;
- studia i problemi delle attività sportive e propone soluzioni adeguate;
- esprime pareri e formula proposte di iniziative ed interventi nel settore sportivo;
- promuove iniziative di stimolo e di sollecitazione nei confronti del Comune di Bibbiano, delle scuole e delle società sportive per lo sviluppo dell'attività sportiva;
- formula all'Amministrazione Comunale istanze e proposte che vengono sottoposte dal Sindaco all'organo competente per gli atti inerenti e conseguenti.

Art. 3 - Composizione - Durata in carica - Funzionamento - Sede

La Consulta ha la seguente composizione:

- |   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| - Sindaco o suo delegato  | Presidente | Con diritto di voto   |
| - N. 1 rappresentante di ogni associazione sportiva operante sul territorio comunale          |            | Con diritto di voto   |
| - N. 1 rappresentante di ogni gruppo organizzato sul territorio comunale nel settore sportivo | operante   | Senza diritto di voto |
| - N. 1 rappresentante di ogni gruppo consiliare   |            | Senza diritto di voto |
| - N. 1 rappresentante del consiglio di ogni scuola presente sul territorio comunale           |            | Senza diritto di voto |

Le associazioni sportive, i gruppi sportivi organizzati, i gruppi consiliari ed i consigli scolastici nominano i rispettivi rappresentanti e ne danno comunicazione al Comune di Bibbiano. Ogni associazione sportiva nomina il proprio rappresentante ed anche il relativo supplente per l'eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento.

Ai gruppi sportivi organizzati, ai gruppi consiliari ed ai consigli scolastici è riconosciuta la facoltà di nominare un supplente per la sostituzione del proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Svolge funzioni di segretario della Consulta un componente della stessa designato dal presidente della Consulta medesima oppure un dipendente del Comune di Bibbiano all'uopo designato da quest'ultimo.

I componenti della Consulta restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Le sedute della Consulta sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

Le decisioni della Consulta sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La Consulta ha sede presso il competente Servizio comunale.

La Consulta si riunisce, di norma, ogni quattro mesi con apposita convocazione del Presidente.

Il Presidente deve convocare la Consulta, in un termine non superiore a trenta giorni quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, un terzo dei componenti con diritto di voto.

#### Art. 4 - Presidente

Il Presidente ha il compito di:

- effettuare le convocazioni della Consulta;
- svolgere periodiche comunicazioni alla Consulta sulle attività interessanti il bilancio comunale;
- predisporre una relazione periodica alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale sui problemi discussi, sui suggerimenti avanzati dalla Consulta e sulle proposte della stessa anche se non hanno riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- dare esecuzione alle decisioni prese dalla Consulta;
- mantenere contatti con gruppi sportivi ed associazioni operanti nel settore sportivo allo scopo di reperire continui elementi di valutazione e giudizio sulla situazione dello sport bibbiano.